

Regolamento Didattico del Corso di Studio (laurea di 1° livello)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN

“Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare” (CLASSE L-SNT3)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione.....	pag. 2
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale.....	pag. 3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi.....	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 5
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi.....	pag. 6
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare (L-SNT3), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html .
2. Il CdS afferisce al Dipartimento Di Scienze Biomediche, Metaboliche E Neuroscienze. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare di seguito indicato con CCdS che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it . Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it , e sul sito del CdS www.bmn.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea/tecniche-di-fisiopatologia-cardiocircolatoria-e-perfusione

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	
1.	I candidati che intendono iscriversi al CdS in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare (L-SNT3), devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. L'accesso al Corso avviene previo superamento di apposita prova secondo quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a numero programmato a livello nazionale (Legge n. 264/99) e dal relativo bando emanato da UNIMORE.
2.	Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di fisica, chimica, biologia, matematica, cultura generale e ragionamento logico.
3.	Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 20 punti nella prova scritta di ammissione, il cui contenuto è predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come previsto dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85. Qualora se ne manifesti la necessità, sulla base degli esiti della prova di ammissione, il CCdS può attribuire obblighi formativi aggiuntivi OFA, per le materie di fisica chimica e biologia, da recuperare attraverso la frequenza di corsi di recupero opportunamente indicati.
4.	Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-iscriversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.
5.	Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative che consistono in materiali didattici, fruibili in modalità telematica in apposita piattaforma e indicati sul sito del CdS, mentre la modalità della verifica finale sarà da concordare.
Art. 3 - Organizzazione didattica	
1.	Il CdS è articolato in un curriculum, attivato secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it . Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it . e sul sito del CdS www.bmn.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea/tecniche-di-fisiopatologia-cardiocircolatoria-e-perfusione
2.	Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.bmn.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea/tecniche-di-fisiopatologia-cardiocircolatoria-e-perfusione Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità e sbarramenti, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it e sul sito www.bmn.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea/tecniche-di-fisiopatologia-cardiocircolatoria-e-perfusione Il sito del CdS riporta per ogni anno di corso i dettagli delle sedi e le modalità di svolgimento dei tirocini professionalizzanti.
3.	Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del CdS.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale
1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto
1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: 1) di base; 2) caratterizzanti; 3) affini o integrative; 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, il livello di conoscenza e competenza sarà verificato mediante una prova scritta (<i>placement test</i>). La soglia di conoscenza richiesta per avere l'idoneità viene definita dal CCdS. Gli studenti che, al <i>placement test</i> , non raggiungono la soglia definita dovranno sostenere un esame d'idoneità a seguito della frequenza di un modulo di insegnamento di Inglese Scientifico.
6. Le competenze relative allo svolgimento della professione di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare verranno valutate, tramite supervisione diretta, durante lo svolgimento delle esercitazioni o del tirocinio presso strutture esterne o convenzionate, dalle guide di tirocinio e dai tutors, che invieranno le valutazioni al Direttore dell'Attività Didattica (d'ora in poi DAD) del CdS nei tempi e nei modi definiti dal CCdS. I risultati dei tirocini svolti saranno verificati attraverso la proficua frequenza delle attività professionalizzanti, la produzione di elaborati scritti, o prova pratica e/o di laboratorio dai tutors dedicati. La valutazione finale complessiva dei tirocini è di competenza del DAD.
7. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e il 100% delle ore di attività di laboratorio. La frequenza delle attività didattiche dovrà essere accertata con appello in aula o attraverso UNIMORE app.

8. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (previsti dall'art. 22, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo - RDA), intendendo per anno solare i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento), per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre e resi noti con congruo anticipo.
9. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.
10. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal RDA.
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi
1. È consentita l'iscrizione all'anno di CdS successivo agli studenti che, al termine della sessione di esami di settembre: - siano in possesso di tutte le attestazioni di frequenza (almeno 75% di frequenza per ogni insegnamento previsto per la coorte di riferimento) - abbiano completato la frequenza del 100% del tirocinio professionalizzante previsto - abbiano superato gli esami degli anni precedenti con eventuale residuo non superiore a 15 CFU (dal I° anno al II° anno) e 15 CFU (dal II° anno al III° anno), fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, comma 4 in merito all'assolvimento degli eventuali compiti OFA.
2. Lo studente viene iscritto come <i>ripetente</i> : - se, essendosi iscritto ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico con un OFA, non lo abbia colmato entro il primo anno. Lo studente deve reinscrivere al primo anno di corso finché non abbia assolto l'OFA; - se nell'anno accademico precedente non ha ottenuto il previsto numero minimo di attestazioni di frequenza; - se non ha conseguito il numero minimo di CFU eventualmente previsto per l'ammissione all'anno di corso successivo. - Se non ha completato la frequenza del 100% del tirocinio professionalizzante previsto
3. Lo studente viene iscritto come <i>fuori corso</i> se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto dei CFU necessari.
4. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti
Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti
1. Le domande di trasferimento di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di corso di studio devono essere presentate ai competenti uffici entro il 31 ottobre. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo il seguente criterio: se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta non deve essere inferiore al 50%. Il mancato riconoscimento sarà adeguatamente motivato dal CCdS. Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia. La delibera deve contenere:

- l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita - l'indicazione dell'anno di corso al quale lo studente viene iscritto - eventuale OFA da assolvere.
2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo. In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto dei voti degli esami originari.
Art. 9 – Piani di studio
1. Il CdS è articolato su un unico Piano degli Studi conforme all'Ordinamento Didattico del corso. È consentita l'acquisizione di ulteriori CFU, a scelta dello studente, non sostitutive di quelle curriculari obbligatorie.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo.
3. Ogni studente può presentare richiesta di riconoscimento di "Ulteriori attività formative" come seminari, congressi, corsi o approfondimenti, previa autorizzazione del DAD.
Art. 10 – Prova finale
1. La prova finale è organizzata, considerata la normativa nazionale e tenuto conto delle circolari ministeriali e interministeriali vigenti in materia, in due sessioni definite a livello nazionale; la prima, di norma, nel periodo di Ottobre/Novembre e la seconda nel periodo di Marzo/Aprile. La prova finale ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio della professione. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale è unica e si compone a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale. b) la redazione di un elaborato di tesi e la sua dissertazione su tematiche specifiche della professione. La prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro svolto in lingua italiana.
2. Per ogni studente viene nominato un docente o un ricercatore, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione. L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del docente o ricercatore di cui sopra avvengono entro 6 mesi prima sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CCdS
3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Rettore su proposta del CCdS e sono composte da non meno di 7 e non più di 11 membri come da art. 25 comma 7 RDA e comprende almeno 2 membri designati dall'Associazione Professionale.
Art. 11 – Conseguimento della laurea
1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante. Il dettaglio dei criteri di assegnazione del voto, approvati in CCdS, sono riportati sul sito del CdS.
3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi con l'eventuale menzione della lode. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma: a) della media ponderata degli esami di profitto e di tirocinio; b) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un

massimo di 5 punti per tesi sperimentale e fino ad un massimo di 5 punti per la prova pratica professionalizzante. La lode può essere attribuita con parere unanime della Commissione di Laurea ai candidati che hanno conseguito un punteggio finale maggiore di 110 e almeno 2 lodi negli esami di profitto durante il corso degli studi.
4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.
Art. 12 – Tutorato
1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. IL CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica
1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi
1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli www.bmn.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea/tecniche-di-fisiopatologia-cardiocircolatoria-e-perfusione
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.
Art. 15 - Norme finali e transitorie
1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Facoltà di Medicina e al regolamento di Ateneo.

